SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 255)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 ottobre 1963 (V. Stampato n. 626)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (BOSCO)

di concerto col Ministro dell'Interno
(RUMOR)

col Ministro delle Finanze
(MARTINELLI)

e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 ottobre 1963

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, concernente la sospensione dei termini nei Comuni delle Province di Belluno ed Udine colpiti dal disastro del Vajont

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, concernente la sospensione dei termini nei Comuni delle province di Belluno ed Udine colpiti dal disastro del Vajont.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 19 ottobre 1963.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dal disastro del Vajont;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto, con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Nei comuni di Longarone, Castellanazzo, Ospitale di Cadore, Soverzere della provincia di Belluno, e nel comune di Erto e Casso della provincia di Udine il corso dei termini di prescrizione e decadenza, scadenti dal 10 ottobre 1963 al 10 aprile 1964, è sospeso sino al 10 aprile 1964.

Art, 2.

Nei Comuni di cui all'articolo precedente è del pari sospeso, sino al 10 aprile 1964, il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 10 ottobre 1963, scadenti tra il 10 ottobre 1963 ed il 10 aprile 1964 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazio ne nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — BOSCO — RUMOR — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: Bosco